



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

D.M. 5 agosto 1994 (1).

Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno (2) (3) (4).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 agosto 1994, n. 194.

(2) Ad integrazione di quanto disposto dal presente decreto vedi il *Decr. 15 luglio 2008*.

(3) Le premesse al presente decreto sono state integrate con *D.M. 24 dicembre 1997* (Gazz. Uff. 10 marzo 1998, n. 57). Vedi, anche, il comma 754 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(4) Emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO

e
IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218*, e successive modificazioni ed integrazioni tra cui, da ultimo, l'articolo 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1994, n. 451*, che ha regolato la fruizione degli sgravi contributivi sino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1994;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), adottata ai sensi dell'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che indica i settori delle aziende industriali che possono usufruire dello sgravio totale dei contributi;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, che affida la definizione e l'attribuzione, nei limiti dei fondi disponibili e tenendo conto degli indirizzi dell'unione europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218*, ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Viste la decisione della Commissione del 2 marzo 1988, 88/318/CEE, nonché le comunicazioni della Commissione in materia di aiuti di Stato 94/C99/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C99/3 dell'8 aprile 1994 e n. D/08135 del 3 agosto 1994, affermative del principio che gli aiuti al funzionamento, tra i quali rientrano le misure di riduzione selettiva degli oneri sociali, a causa dei loro effetti distorsivi sugli scambi: non possono essere considerati come compatibili con il mercato comune europeo se non in via del tutto eccezionale per le sole regioni più svantaggiate; che di conseguenza la loro compatibilità è subordinata ad un certo numero di condizioni restrittive rapportate alla intensità e durata degli aiuti e alle condizioni socio-economiche ed occupazionali degli ambiti di applicazione secondo parametri specificatamente individuati dalla Commissione medesima; che pertanto gli sgravi possono essere concessi secondo criteri di degressività ed uniformità, fino all'anno 1997 per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

Considerato che in base agli orientamenti e alla normativa comunitaria richiamata, gli aiuti al funzionamento, tra i quali sono comprese le misure selettive degli oneri sociali, possono essere eccezionalmente accordati alle regioni la cui situazione socio-economica è tale da consentire l'applicazione della deroga ex art. 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, a condizione che gli aiuti stessi siano degressivi;

Considerato che la normativa comunitaria che disciplina il metodo di applicazione dell'art. 92, paragrafo 3, lettera a), comporta l'ammissione a tale deroga esclusivamente per le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria le quali, infatti, presentano un PIL/abitante inferiore al 75% della media dell'Unione europea, fissata come soglia di ammissibilità per la deroga di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE;

Considerato che il metodo di applicazione dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE comporta l'ammissione a tale deroga per le regioni Abruzzo e Molise le quali presentano, come dimostrato nella serie statistica dal 1984 al 1993, indicatori PIL/abitante costantemente superiori al 75% del valore medio europeo; Considerato che la disciplina comunitaria esclude la concessione di aiuti al funzionamento nelle regioni ammesse alla deroga di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE;

Considerato, tuttavia, che tali regioni erano ammesse sino al 31 dicembre 1993 alla deroga di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE e che la Commissione europea ha, con la sopracitata decisione 88/318 CEE, ammesso che in alcuni casi possano essere eccezionalmente e, temporaneamente, accordati aiuti al funzionamento quale misura di accompagnamento per consentire alle imprese delle regioni interessate di adattarsi alle forme meno incisive di sostegno dell'economia accordate alle regioni dall'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE;

Visto il citato articolo 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1994, n. 451*, che nel confermare la previsione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 21/1994, ha definito gli stanziamenti entro i quali vanno contenuti gli sgravi medesimi, rispettivamente fissati in lire 6.000 miliardi, 5.000 miliardi e 4.000 miliardi per gli anni 1994, 1995 e 1996;

Tenuto conto dei sopracitati indirizzi dell'Unione europea e considerate le risorse finanziarie per gli anni 1994-1995-1996.

Decreta:

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1994 è stabilito uno sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei datori di lavoro da corrispondere all'INPS da parte delle imprese già beneficiarie dello sgravio generale previsto dall' *art. 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1994, n. 451* .

Tale sgravio va calcolato sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti corrisposte ai dipendenti al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge. Esso è riconosciuto per le attività svolte nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e limitatamente alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei predetti territori per i periodi di paga afferenti ai seguenti periodi e secondo le seguenti misure:

14,60 per cento dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994;

14 per cento dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995;

10,60 per cento dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996.

Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994 nella misura del 12 per cento (5).

(5) Ad integrazione di quanto disposto dal presente decreto vedi il *Decr. 15 luglio 2008* .

2. Per i nuovi assunti nei periodi di cui all'art. 1 ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre del relativo anno precedente, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all' *articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183* , è riconosciuto, esclusivamente per le attività svolte nei territori indicati nel predetto art. 1, in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (6).

(6) Ad integrazione di quanto disposto dal presente decreto vedi il *Decr. 15 luglio 2008* .

3. Continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni concernenti le modalità di applicazione dello sgravio di cui agli articoli precedenti, come stabilite dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218* , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11, 12 e 13 dell' *art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 1989, n. 389* , e successive modificazioni ed integrazioni (7).

(7) Ad integrazione di quanto disposto dal presente decreto vedi il *Decr. 15 luglio 2008* .